

FOCUS (a cura di Raffele Barra)

Rassegna di giurisprudenza annotata

False dichiarazioni sul reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: orientamenti e questioni applicative. – *Il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che incrimina le falsità od omissioni nelle dichiarazioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, appare di frequente contestazione, in linea, del resto, con il crescente numero di soggetti che richiedono ed ottengono di accedere al beneficio. Risulta dunque di particolare interesse analizzare, attraverso le massime e i commenti che di seguito si pubblicano, alcune tra le più frequenti questioni applicative riguardanti il reato in discorso, così come affrontate e risolte dai giudici del tribunale di Agrigento.*

(1) G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 20 dicembre 2016 (motivazione contestuale), n. 517 - est. Zammuto, imp. F.

(artt. 76, 79 e 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; omessa indicazione di beni immobili o mobili registrati; reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002; non configurabilità; ragioni.

Non integra il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 l'omessa indicazione, nell'ambito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di beni immobili o mobili registrati, in proposito rilevando, per il criterio di tipicità dell'illecito penale e per il rinvio esplicito agli artt. 76 e 79 d.p.r. n. 115 del 2002, le sole false dichiarazioni riguardanti le condizioni di reddito e non anche quelle afferenti la

consistenza dei beni facenti parte del patrimonio dell'interessato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ommesso di dichiarare la proprietà di alcuni autoveicoli e il godimento, in forza di contratto di locazione, di un immobile).

NOTA – In senso conforme, cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2007 (dep. 9 novembre 2007), n. 41306. Si veda anche, nella stessa ottica, Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2006 (dep. 20 giugno 2006), n. 21194, per la quale l'omessa indicazione di beni immobili o mobili registrati non costituisce violazione rilevante *ex art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002* allorché il reddito dichiarato sia corrispondente al vero. La prima delle due decisioni di legittimità rese dalle sezioni semplici della Cassazione e sopra citate è inoltre espressamente richiamata da **G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 16 febbraio 2016 (motivazione contestuale), n. 53 – est. Zammuto, imp. S.**, che, pronunciando non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, per il reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 (in ipotesi commesso anche attraverso la falsa dichiarazione, fatta dall'istante, di vivere “*in stato di assoluta indigenza*”), ha ulteriormente precisato che l'acquisto di due automobili (circostanza dalla quale l'accusa aveva desunto che l'imputato disponesse di risorse ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie per la sua sopravvivenza), peraltro in epoca successiva alla dichiarazione che si assumeva falsa, non fosse “*neppure espressivo di una più ampia capacità reddituale occultata*”, avendo il medesimo imputato, nel corso dell'interrogatorio cui si era sottoposto, “*plausibilmente dato atto che, per l'acquisto delle due autovetture (usate e di valore commerciale prossimo allo zero), era stato finanziato da prossimi congiunti*”.

Sulla possibile rilevanza *in subiecta materia* del concetto di capacità reddituale richiamato da quest'ultima decisione di merito, cfr., poi, Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2016 (dep. 3 marzo 2016), n. 8880: nella specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato, ha valorizzato l'incontrovertita circostanza che quest'ultimo avesse consapevolmente taciuto l'esistenza sia di somme di denaro costituenti reddito da lavoro, sia “*la titolarità di due autovetture e di diversi immobili, cointestati con la moglie, indicativa di sicura capacità reddituale, certamente maggiore rispetto a quella dichiarata*”. In senso difforme rispetto al principio enunciato nella massima in rassegna si esprime, però, il prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità: in particolare, cfr. Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2012 (dep. 15 maggio 2012), n. 18695, emessa in una fattispecie in cui l'imputata era stata ritenuta colpevole, nei

due gradi di giudizio di merito, del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non essere proprietaria di alcun bene, mentre era risultato che lo era di due autovetture. Nell'occasione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa – che aveva in particolare dedotto che il valore dei due veicoli rendesse del tutto irrilevante la mancata dichiarazione ai fini dell'ammissione al beneficio – richiamando il “*consolidato e condivisibile orientamento*” espresso da Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008 (dep. 16 febbraio 2009), n. 6591. In quest'ultima pronuncia, emessa in relazione ad una vicenda in cui l'imputato non aveva dichiarato, nell'ambito di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la titolarità di un immobile - implicante contratto con un'azienda - e la proprietà di un'autovettura, le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che integrano il reato in esame le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.

Per quanto qui maggiormente interessa, in motivazione il massimo organo nomofilattico – a fronte, in particolare, del disposto dell'art. 96 d.p.r. n. 115 del 2002 - ha specificato che “*(...) In concreto è possibile ritenere inidonea all'offesa taluna omessa, e per sé falsa attestazione, quale quella di un diritto reale su mobile registrato. Ma va tenuto da conto che tale diritto deve essere dichiarato, già perché la titolarità del bene incide sulla valutazione del giudice, secondo il parametro del tenore di vita, ed a maggior ragione se all'esercizio del diritto si connette un'attività economica, altro metro decisivo per l'ammissione al beneficio (...)*”.

Quanto alle possibili conseguenze dell'omessa indicazione della titolarità di beni immobili nelle dichiarazioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si veda anche Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2011 (dep. 28 settembre 2011), n. 35154, per la quale - alla luce dei principi sanciti dalla sopra richiamata sentenza delle sezioni unite della Cassazione - integra la fattispecie delittuosa configurata dall'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 la falsa attestazione di non essere proprietario di immobili resa nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. In tema, cfr. anche **Trib. Agrigento, sent. 8 novembre 2016 (dep. 11 novembre 2016), n. 2019 - est. Melisenda Giambertoni, imp. R.**, pronunciata in un caso in cui all'imputata si

contestava di non avere indicato, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al beneficio, la proprietà di quattro immobili urbani (ciascuno con una propria rendita catastale), essendosi l'istante limitata a dichiarare i redditi prodotti nel periodo d'imposta di riferimento (per un importo peraltro inferiore al reddito familiare successivamente accertato; la stessa, inoltre, risultava non aver dichiarato – profili non ricompresi formalmente nel capo d'imputazione - la comproprietà di altri immobili urbani e di alcuni terreni). Nel motivare la pronuncia di condanna dell'imputata, il tribunale ha in particolare osservato, da un lato, che la mancata indicazione di componenti del reddito complessivo è idonea ad integrare materialmente la violazione di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e, dall'altro, che neppure può escludere la rilevanza penale del fatto oggetto dell'imputazione il dato che l'infedele dichiarazione possa non essere, comunque, tale da determinare l'indebita ammissione ad un beneficio non dovuto.

Per l'affermazione, infine, che anche i beni che non siano autonomamente produttivi di reddito, o che producano un reddito di modesta entità, sono potenzialmente valutabili ai fini del reddito percepito dall'istante (e debbano quindi essere indicati nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), v. Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2017 (dep. 24 marzo 2017), n. 14648, emessa in una fattispecie in cui uno degli imputati aveva dichiarato, nell'ambito dell'istanza anzidetta, di non disporre di alcun reddito per l'anno d'imposta di riferimento, quando si era invece accertata la contitolarità, da parte sua, di diversi appezzamenti di terreno e di redditi fondiari, ancorché, questi ultimi, di scarsa consistenza. (**Avv. Raffaele Barra**)

*

(2) G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 14 novembre 2016 (dep. 16 novembre 2016), n. 386 - est. Malato, imp. D.C.

(art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; falso innocuo; non configurabilità; reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002; sussistenza.

Integra il reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 ogni falsa indicazione od omissione nell'autocertificazione allegata all'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle previste condizioni di reddito, trattandosi di fattispecie di pericolo e a dolo generico. Ne deriva che in tali casi la falsità non risulta mai innocua, atteso che il potenziale inganno sussiste pur dove le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino ininfluenti rispetto ai limiti massimi previsti per l'ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui l'imputato aveva dichiarato di non avere percepito redditi nell'anno di riferimento e di essere stato sostenuto da alcuni congiunti, mentre era stato poi accertato, nei suoi confronti, un reddito più elevato, comunque rientrante nei limiti normativamente fissati per l'ammissione al beneficio).

NOTA – Nello stesso senso, tra le più recenti, cfr. in particolare Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2016 (dep. 16 maggio 2016), n. 20135; Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2014 (dep. 1 settembre 2014), n. 36465. Entrambe le predette decisioni prendono peraltro le mosse dalle argomentazioni e dai principi di diritto espressi dalla succitata Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008 (dep. 16 febbraio 2009), n. 6591. (**Avv. Raffaele Barra**)

*

(3) G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 20 giugno 2016 (dep. 22 giugno 2016), n. 211 - est. Malato, imp. B.

(art. 43 c.p.; art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115; art. 425 c.p.p.)

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002; elemento psicologico; insussistenza; fattispecie.

Non sussiste l'elemento soggettivo del delitto previsto e punito dall'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 allorché, con tutta probabilità, l'imputato sia caduto nell'equivoco di ritenere che sarebbe stato suo obbligo dichiarare, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, solo il reddito da lavoro stricto sensu inteso, conseguito nell'anno d'imposta di riferimento, e non anche gli assegni di maternità percepiti in quello stesso periodo.

NOTA – Nella sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato da cui è stata tratta la massima sopra pubblicata, il giudice si è soffermato sulla particolare natura e tipologia delle indennità percepite (assegni di maternità) che, non costituendo reddito da lavoro in senso stretto, possono astrattamente giustificare l'errore – in un soggetto

sicuramente inesperto della materia caratterizzata da un peculiare tecnicismo e culturalmente non particolarmente attrezzato, per di più, nella specie, in stato di detenzione carceraria all'epoca dei fatti in questione – di non averle ricomprese nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. D'altra parte l'imputato, con la sua condotta, nell'occasione non aveva conseguito alcun indebito vantaggio, in quanto avrebbe comunque avuto diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio: i redditi prodotti, così come accertati, erano infatti abbondantemente al di sotto della “soglia limite” reddituale normativamente prevista per l'anno in questione e pertanto, ha concluso il giudice, non si spiega, se non nei termini sopra esposti, per quale motivo il predetto avrebbe dovuto dichiarare intenzionalmente il falso – esponendosi ai rischi consequenziali – per conseguire un risultato che gli sarebbe, in ogni caso, spettato di diritto.

In linea generale, per la sottolineatura che l'elemento psicologico – vale a dire il dolo – del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2016 (dep. 23 settembre 2016), n. 39509 nonché Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2015 (dep. 12 ottobre 2015), n. 40943.

Più nello specifico, ed in relazione alla particolare tematica oggetto della massima in rassegna, cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2016 (dep. 30 settembre 2016), n. 40904, la quale ha puntualizzato che anche di fronte ad un reato a dolo generico quale quello in discorso *“può aprirsi la strada per dimostrare l'insussistenza del dolo, ma evidentemente tale affermazione o deve essere supportata dalla prova della mancanza di coscienza e volontà nella dichiarazione ovvero può essere fondata sul fraintendimento circa l'astratta ricomprensibilità nel concetto di redditi da dichiarare di poste reddituali particolarmente controverse (si pensi ai redditi da attività illecite o a quelli derivanti da talune indennità)”*. (**Avv. Raffaele Barra**)

*

(4) G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 31 maggio 2016 (dep. 3 giugno 2016), n. 187 - est. Zammuto, imp. C.

(artt. 5, 47, 131-bis c.p.; artt. 76 e 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; indennità di disoccupazione; erroneo convincimento circa la non necessità della sua indicazione; errore sulla legge penale; inescusabilità; ragioni.

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabilità; condizioni.

L'erroneo convincimento che ciò che sia stato percepito a titolo di indennità di disoccupazione, in quanto reddito esente da tassazione, non dovesse essere dichiarato dall'istante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, poiché l'errore suddetto ricade sulla portata precettiva dell'art. 76 d.p.r. n. 115 del 2002, richiamato dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso d.p.r..

In tema di false dichiarazioni sul reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è applicabile, in favore dell'imputato, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. quando, per le modalità della condotta, per l'esiguità dell'offesa al bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002, nonché per il carattere non abituale del comportamento, il fatto possa considerarsi di particolare tenuità.

NOTA – In relazione alla prima delle due massime sopra riportate, cfr. Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2010 (dep. 21 ottobre 2010), n. 37590, secondo cui deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “*legge diversa da quella penale*”, ai sensi dell'art. 47 c.p., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha nella specie ritenuto che l'art. 76 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso d.p.r. - non costituisca legge extrapenale ai fini dell'eventuale integrazione di un errore

di fatto non punibile *ex art. 47 c.p.*. Nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2015 (dep. 2 aprile 2015), n. 14011.

Sulla necessità, poi, di indicare nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio di cui trattasi anche le somme percepite, dal dichiarante o dai suoi familiari conviventi, a titolo di indennità di disoccupazione, v. per tutte Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2011 (dep. 23 giugno 2011), n. 25194.

Per l'applicabilità, infine, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. al reato previsto e punito dall'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 (tema oggetto della seconda massima sopra pubblicata), cfr. Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2016 (dep. 29 febbraio 2016), n. 8314. Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., formulata all'udienza del giudizio d'appello, tenuto conto che "*nella determinazione della pena, il giudice di primo grado è partito dal minimo edittale (un anno di reclusione) e ha applicato le generiche prevalenti nella massima estensione, in relazione alla entità del fatto e al contesto della vicenda*". (Avv. Raffaele Barra)

*

(5) G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 23 maggio 2016 (dep. 31 maggio 2016), n. 180 - est. Malato, imp. C.

(artt. 76 e 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

Difensore; patrocinio a spese dello Stato; dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni o indicazioni sul limite di reddito; falsità od omissioni; redditi esenti; pensione di invalidità civile; indicazione nell'istanza di ammissione al beneficio; necessità.

In materia di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 d.p.r. n. 115 del 2002 anche i redditi esenti, categoria alla quale appartiene la pensione di invalidità civile, devono essere considerati ai fini della determinazione complessiva dei limiti di reddito. (Fattispecie in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato di avere conseguito nell'anno di riferimento un reddito complessivo pari a euro zero, omettendo in particolare di indicare nell'istanza di ammissione al beneficio, tra i redditi valutabili e successivamente accertati, anche la pensione di invalidità civile percepita da familiare convivente).

NOTA – Massima in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità: da ultimo, cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2016 (dep. 20 marzo 2017), n. 13448, secondo cui il preciso e chiaro disposto dell'art. 76, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002 impone di indicare nell'istanza di ammissione al beneficio anche i redditi esentati dal computo ai fini dell'IRPEF, i quali, pur non essendo tassati, concorrono tuttavia a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (fattispecie in cui l'istante non aveva dichiarato i redditi, percepiti da familiari conviventi, relativi ad una pensione di invalidità civile e ad una indennità di disoccupazione).

Più in generale, Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2011 (dep. 23 giugno 2011), n. 25194 ha sottolineato come la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto, nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi, anche dei redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di trattamento di fine rapporto e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione. In senso conforme, tra le più recenti, cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2016 (dep. 28 ottobre 2016), n. 45504. (**Avv. Raffaele Barra**)